COMMISSIONE VI

FINANZE

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANFREDO MANFREDI

INDICE

			PAG
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 3 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e l'integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pul blico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1554)	la b-		213
Manfredi Manfredo, Presidente, (gruppo DC) Relatore225, 226, 227,	213, 228,	220, 229,	224 230
Asquini Roberto (gruppo della lega nord)	220, 228,	221, 229,	222 230
Baruccì Piero, Ministro del tesoro	220,	221,	222
Bergonzi Piergiorgio (gruppo rifondazione comunista)	226,	228,	230
Biasutti Andriano (gruppo DC)	224,	227,	229
Dalla Via Alessandro (gruppo liberale)			219
Pinza Roberto (gruppo DC)	224,	226,	230
Pioli Claudio (gruppo misto)			222
Piro Franco (gruppo PSI)	222,	224,	227
Sacconì Maurizio, Sottosegretario di Stato per il tesoro	224,	225,	226
Turci Lanfranco (gruppo PDS) 219, 220, 221, 224,	225,	228.	230
Sostituzioni:			
Manfredi Manfredo, Presidente			213
Votazioni nominali:			
Manfredi Manfredo, Presidente227,	228,	229,	230

La seduta comincia alle 9,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Degennaro, Farace, Iannuzzi, Varriale, Patria, Sbardella, Pellicani, Monello e Borgoglio sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Ferrari Francesco, Carli, Tarabini, Zarro, Foschi, Bruni, Campatelli, Oliverio e Sacconi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi ».

Proseguiamo l'esame dell'articolo 2 del disegno di legge.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'emendamento 2. 4 del Governo, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito Centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono le sole ammesse a svolgere, nell'ambito delle loro attività statutariamente previste, quelle attività che la legge attribuisce in via esclusiva agli enti originari. I loro statuti debbono prevedere che gli utili siano interamente reimpiegati dalle società per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale e che il capitale sociale sia costituito dai fondi di dotazione degli enti originari e destinato alle stesse operazioni previste dalle leggi che attualmente ne regolano l'impiego.

3-bis. Al fine di assicurare lo snellimento e il decentramento delle procedure per l'istruttoria e la liquidazione delle agevolazioni, le società di cui al secondo comma stipulano apposite convenzioni con gli enti creditizi autorizzati dal Ministro del tesoro ad operare con le medesime società.

e sopprimere il comma 5.

0. 2. 4. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 2. 4. del Governo, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I mezzi patrimoniali del Mediocredito Centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane vengono

interamente trasformati in capitale sociale delle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti originari. 0. 2. 4. 4.

Turci, Sitra.

All'emendamento 2. 4 del Governo, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'attività prevalente e l'oggetto sociale delle società di cui al comma 3 sono svolti esclusivamente per le iniziative già previste dallo statuto degli enti originari, ed eventualmente per iniziative e per progetti di investimento anche di carattere internazionale, con particolare riguardo a quelli infrastrutturali e di servizio alle attività produttive, nonché a quelli nel campo dell'innovazione e della tutela ambientale e del risparmio energetico; in ogni caso il complesso della attività è svolto prevalentemente a supporto delle imprese piccole medie ed artigiane. Con proprie direttive il CICR, oltre a favorire lo snellimento burocratico per l'istruttoria e la liquidazione delle agevolazioni, provvede a garantire la suspecificata prosecuzione delle attività istituzionali svolte dal Mediocredito Centrale e della Cassa per il credito delle Imprese Artigiane a favore del sistema delle piccole e medie imprese e dell'artigianato. Per tale fine, il CICR indica modalità e criteri d'impiego delle risorse disponibili in riguardo dell'assolvimento delle finalità statuarie degli stessi enti originari, e prevedendo che siano almeno mantenuti, a favore delle categorie di aziende destinatarie, i livelli di attività in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e assicurando, anche attraverso l'istituzione degli organismi deliberativi e della contabilità separata di cui al comma 3, la specifica destinazione di tutte le future assegnazioni di fondi pubblici per agevolazioni creditizie esclusivamente alle imprese piccole medie e artigiane.

0. 2. 4. 2.

All'emendamento 2. 4 del Governo, aggiungere in fine il seguente comma:

6. Sono abrogati l'articolo 34, comma 6, l'articolo 37, comma 2, lettera c), nonché l'articolo 39, terzo, quarto e sesto comma della legge 25 luglio 1952, n. 949.

0. 2. 4. 3.

Turci, Sitra.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

- 1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la forma delle società per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
- 2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti discendenti dalla presente legge. A tal fine gli organi in carica a titolo di proroga alla medesima data sono prorogati per ulteriori tre mesi.
- 3. Le società per azioni derivate dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, provvedendosi, in base ad apposite convenzioni stipulate con le Amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, anche all'eventuale istituzione di distinti organismi deliberativi e separate contabilità.
- 4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, comunque prestati o costituiti a Asquini. I favore degli enti originari, conservano la

loro validità e il loro grado a favore delle società bancarie derivate dalla trasformazione senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

5. Le società di cui al comma 3 svolgono attività di finanziamento prevalentemente a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane, singole o consorziate, per iniziative e per progetti di investimento anche di carattere internazionale, con particolare riguardo a quelli infrastrutturali di servizio alle attività produttive, nonché a quelli nel campo dell'innovazione e della tutela ambientale e del risparmio energetico. Il CICR indica modalità e criteri d'impiego delle risorse disponibili per gli scopi sociali, avuto riguardo all'assolvimento delle finalità statutarie.

2. 4.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

- 1. Entro il 31 dicembre 1993, gli enti creditizi pubblici del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, devono assumere la forma delle società per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
- 2. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono le sole ammesse a svolgere, nell'ambito delle loro attività statutariamente previste, anche quelle attività che la legge attribuisce in via esclusiva agli enti originari. I loro statuti debbono prevedere che gli utili siano interamente reimpiegati dalle società per il persegui-

mento esclusivo dell'oggetto sociale e che il capitale sociale sia costituito dai fondi di dotazione degli enti originari e destinato alle stesse operazioni previste dalle leggi che attualmente ne regolano l'impiego.

3. Al fine di assicurare lo snellimento e il decentramento delle procedure per l'istruttoria e la liquidazione delle agevolazioni, le società di cui al secondo comma stipulano apposite convenzioni con gli enti creditizi autorizzati dal Ministero del tesoro ad operare con le medesime società.

2. 5.

Bergonzi.

All'articolo 2, al comma 1, sostituire le parole 28 febbraio 1993 con le seguenti 31 dicembre 1993.

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, al comma 1, sopprimere le parole direttamente o per il tramite dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. 2.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità per il versamento alle società per azioni risultanti da operazioni di ristrutturazione effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle eventuali disponibilità, di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari, esistenti presso la tesoreria dello Stato.

2. 02.

Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 2. 03, al comma 1, premettere le parole Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

0. 2. 03. 1.

Sítra.

All'articolo aggiuntivo 2. 03, al comma 2, dopo le parole sulle relative gestioni aggiungere le seguenti prevedendo altresì le modalità per il recepimento dei relativi criteri negli statuti delle società risultanti dalla trasformazione degli enti originari.

0. 2. 03. 2.

Il Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

- 1. La gestione di fondi pubblici di agevolazione da parte di enti creditizi è disciplinata da apposite convenzioni con il Ministro del tesoro o con la diversa amministrazione pubblica istituzionalmente competente. Fino alla stipulazione delle convenzioni continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti.
- 2. Per la gestione dei fondi pubblici le convenzioni indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi stessi e l'attività svolta per proprio conto dagli enti creditizi, anche istituendo organi indipendenti dagli enti stessi preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa; determinano i compensi e i rimborsi spettanti alle società i cui oneri possono gravare sulle relative gestioni.

2, 03.

Il Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le deliberazioni riguardanti eventuali operazioni di fusione delle società per azioni, derivanti dalla trasformazione degli enti di cui al comma precedente, seguono le procedure indicate al comma 4, articolo 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

2. 04.

Turci, Sitra.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

- 1. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della società per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
- 2. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità per il versamento alle società per azioni indicate nel comma 1 delle disponibilità di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.
- 3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivate dalle operazioni di ristrutturazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari.
- 4. Il Ministro del tesoro procede alla alienazione delle azioni di propria pertinenza della società derivante dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le azioni sono offerte alle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, alle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e alle coopera-

tive, ai consorzi e alle società consortili anche in forma cooperativa di primo o di secondo grado di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le azioni eventualmente non collocate presso tali soggetti sono offerte in vendita ovvero alienate secondo modalità idonee a garantire il miglior realizzo per il servizio all'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro; sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato, che si esprimono entro quarantacinque giorni.

2. 6.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, agiungere il seguente:

ART. 2-bis.

- 1. Le società per azioni derivate dalla trasformazione del Mediocredito centrale e dalla Cassa per il Credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche delle quali gli enti originali erano titolari in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, provvedendosi, in base ad apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, anche alla istituzione di distinti organismi deliberativi e separate contabilità. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.
- 2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che l'ente creditizio, al quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, è tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altri enti creditizi per disciplinare la concessione a valere sul fondo di contributi relativi a finanziamenti da questi erogati. Queste ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.
- 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, comunque prestati o istituiti a favore degli enti originari, conservano la

loro validità e il loro grado a favore delle società bancarie derivate dalla trasformazione senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

- 4. Gli organi in carica alla data in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi dagli adempimenti discendenti dalla presente legge. A tal fine gli organi in carica a titolo di proroga alla medesima data sono prorogati fino al completamento della trasformazione in società per azioni.
- 5. Fino alla stipula delle convenzioni sono applicate le disposizioni vigenti.

2. 05.

Il Relatore.

Onorevoli colleghi, nella mia qualità di relatore, rilevo che l'emendamento 2.6, interamente sostitutivo dell'articolo 2 e l'articolo aggiuntivo 2.05, che ho predisposto d'intesa con il Governo, mirano a risolvere i problemi emersi dall'esame del disegno di legge, per l'approfondimento dei quali avevo chiesto, nella seduta di martedì scorso, un breve rinvio del seguito della discussione.

In particolare, l'emendamento 2.6, con il comma 2, permette il trasferimento dei fondi di dotazione degli enti esistenti, attualmente giacenti presso la Tesoreria unica, alle nuove società per azioni, che continueranno a perseguire le finalità degli enti originari, secondo quanto stabilito dal comma 3.

Il comma 4 del medesimo emendamento prevede altresì che la privatizzazione degli enti avvenga attraverso la promozione di un azionariato diffuso tra i soggetti passivi (secondo i caratteri della public company) e che, ove non sia possibile procedere secondo questo indirizzo, le azioni eventualmente non collocate siano offerte in vendita secondo modalità idonee a garantire il miglior realizzo per il servizio all'artigianato, stabilite con decreto del ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato. Tale norma dovrebbe fugare ogni preoccupazione

circa una diversa finalizzazione dell'attività degli enti a danno dei settori interessati.

L'articolo aggiuntivo 2.05 è volto a garantire che gli interventi a sostegno del settore dell'artigianato e delle piccole e medie imprese continuino a realizzarsi tramite le società derivanti dalla trasformazione dell'Artigiancassa e del Mediocredito centrale.

Signor ministro, invitandola ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati, le chiedo se non ritenga opportuno che, nella prima fase delle cessioni, possano essere coinvolti enti creditizi idonei per dimensioni e caratteristiche, quali le Casse di risparmio e le Casse rurali ed artigiane.

PIERO BARUCCI, Ministro del tesoro. Sono favorevole all'attuale testo dell'emendamento 2.6, che prevede opportunamente due fasi per quanto riguarda l'attribuzione delle azioni: una prima fase (di vera e propria privatizzazione) in cui esse sono offerte ai soggetti passivi del rapporto, cioè alle imprese artigiane, alle associazioni artigiane di categoria, alle cooperative, ai consorzi ed alle società consortili; una seconda fase in cui, laddove permangano quote azionarie non collocate, esse vengono offerte in vendita agli enti creditizi (essenzialmente le Casse di risparmio).

Occorre altresì considerare la possibilità che l'assegnazione delle azioni ai soggetti passivi, prevista in una prima fase, possa avvenire ad un certo prezzo, depurato, ad esempio, del valore dell'avviamento dell'Artigiancassa. Diversamente dovrebbe invece avvenire nella seconda fase, in cui l'offerta sarà indirizzata agli enti creditizi.

Il Governo concorda inoltre con l'articolo aggiuntivo 2.05 del relatore e ritira il proprio emendamento 2.4 e i propri articoli aggiuntivi 2.02 e 2.03.

ROBERTO ASQUINI. Vorrei innanzitutto chiarimenti sulla esclusione del ricorso alle operazioni di conferimento previste all'articolo 6 del decreto legislativo n. 356, al fine di comprendere il significato della norma.

Desidero altresì affrontare alcuni aspetti cui annetto valenza politica. Rilevo innanzitutto che il gruppo della lega nord non condivide la formulazione del comma 3 dell'emendamento 2.6 del relatore, ritenendo che il perseguimento delle finalità degli enti originari debba essere assicurato in via esclusiva. Proponiamo pertanto che il testo disponga l'« esclusivo» perseguimento delle finalità degli enti originari.

Condivido invece la proposta del relatore di prevedere un canale preferenziale, immediatamente successivo alla prima fase di privatizzazione, per l'acquisizione di quote azionarie da parte delle Casse rurali e artigiane. Ritengo infatti che inizialmente si manifesterà una forte polverizzazione del capitale, perché i soggetti interessati si limiteranno sostanzialmente ad effettuare una raccolta fondi. A nostro parere, in un secondo momento, le azioni dovrebbero essere offerte alle banche che per dimensioni e attività svolgano un ruolo particolarmente importante nel settore del credito all'artigianato (appunto le Casse rurali e artigiane), mentre solo successivamente le azioni dovrebbero essere offerte in vendita anche agli istituti creditizi.

Il criterio da noi proposto dovrebbe garantire, pur trattandosi di costituire società per azioni, il perseguimento delle finalità degli enti originari.

Occorre altresì prevedere vincoli statutari che garantiscano ulteriormente l'oggetto sociale, evitando che esso possa essere modificato a seguito di cambiamenti dei soggetti detentori del controllo del capitale.

Vi è altrimenti il rischio che i soggetti passivi interessati sostengano l'acquisto di quote sociali estremamente polverizzate, perdendo successivamente il controllo dell'ente per il subentro di un istituto creditizio (penso, ad esempio, alla Banca nazionale del lavoro) che, avendo in mano la maggioranza delle quote, potrebbe trasformare lo statuto e quindi decidere il perseguimento di finalità di-

verse. Occorre insomma porre dei paletti sia per quanto riguarda l'acquisizione delle azioni sia per quanto riguarda gli statuti delle future società.

Mi auguro di aver richiamato l'attenzione dei colleghi su questi aspetti che giudico determinanti.

PIERO BARUCCI, Ministro del tesoro. Ritengo convincente il suggerimento dell'onorevole Asquini di distinguere fra gli enti creditizi di natura cooperativistica ed aventi vocazione al settore artigiano e le altre banche. Poiché tuttavia le Casse rurali non possono detenere partecipazioni di questo tipo, propongo di prevedere la partecipazione alla prima fase delle cessioni dell'Istituto centrale delle casse rurali e artigiane.

Vorrei inoltre tranquillizzare l'onorevole Asquini circa il fatto che gli enti creditizi possano accedere all'offerta solo in una seconda fase.

ALESSANDRO DALLA VIA. Reputo la nuova formulazione dell'articolo 2 proposta dal relatore, con l'integrazione testé illustrata dal Governo, tale da fugare le preoccupazioni relative agli spinosi problemi emersi nella discussione del disegno di legge.

Condivido le osservazioni del collega Asquini per quanto riguarda la partecipazione delle Casse rurali ed artigiane ed esprimo pertanto apprezzamento per la disponibilità in tal senso manifestata dal ministro.

Desidero sollevare una questione, più volte ricorrente in sede di elencazione di soggetti in un provvedimento legislativo, riguardante il riferimento alle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative. Non so se le azioni di cui trattasi risulteranno appetibili e se vi sarà quindi una richiesta abbondante di esse ...

LANFRANCO TURCI. Ciò dipenderà dal prezzo fissato dal ministro!

ALESSANDRO DALLA VIA. È mia mondo cooperativo, che trova propri diopinione che si debba garantire a tutte le rimpettai, sia pure di altra natura, nel-

associazioni di categoria di partecipare, anche quelle che, pur non avendo rilievo nazionale, sono importanti in sede locale.

LANFRANCO TURCI. Mi pare che ci si cominci ad avvicinare ad uno sbocco dell'iter del disegno di legge, anche se non vi è dubbio che la Commissione avrebbe potuto deliberare assai prima qualora il Governo non avesse chiarito solo ora i propri intendimenti. Il gruppo del PDS ha cercato di dare il proprio contributo per sbloccare il braccio di ferro che si era venuto a determinare, suggerendo la soluzione del parere delle competenti Commissioni parlamentari in ordine alle modalità di collocazione delle azioni non attribuite nella prima fase.

Rimangono tuttavia da chiarire alcune questioni che ancora emergono dalla lettura del nuovo testo in esame. Desidero in primo luogo sapere se la previsione di due fasi per le cessioni significhi che saranno praticati prezzi diversi e se, in particolare, nella fase rivolta ai soggetti passivi potrà essere praticato un prezzo diverso da quello di mercato. È opportuno chiarire questo aspetto perché in futuro non insorgano polemiche ed equivoci.

Personalmente, qualora tale soluzione fosse perseguibile, sarei favorevole a prevedere un prezzo particolare nella prima fase di alienazione delle azioni, considerato che essa riguarda i soggetti artigiani. Va accertata la fattibilità giuridica di tale iniziativa, trattandosi pur sempre della vendita di beni dello Stato.

Se agevolazioni in prima battuta debbono esservi, tuttavia, esse non possono che essere dirette alle imprese artigiane ed ai loro consorzi. Sono infatti assolutamente contrario a prendere in considerazione una particolare categoria di istituti creditizi tra i soggetti da privilegiare in prima battuta.

Stiamo parlando di una particolare branca di attività finanziaria e creditizia che fa capo ad una particolare realtà del mondo cooperativo, che trova propri dirimpettai, sia pure di altra natura, nell'ampio mondo cooperativistico. Per questo ho l'impressione che ci inoltreremmo lungo un percorso abbastanza tortuoso e complicato, correndo il rischio della mancanza di sufficiente trasparenza. Altro conto è fare riferimento alle imprese artigiane iscritte agli albi, ai loro consorzi ed alle associazioni (siano o meno quelle maggiormente rappresentative, trattandosi di soggetti che generalmente non comprano azioni, differendo dai soggetti finanziari aventi precisa personalità giuridica). Sono per tali motivi favorevole al testo originario dell'emendamento 2.6 del relatore.

Sono altresì favorevole alla disposizione prevista dal comma 3 dello stesso emendamento, ritenendo che lo statuto debba garantire il perseguimento delle finalità degli enti originari, senza peraltro essere inchiodato ad esse, stante l'esigenza di mettere in moto una trasformazione delle istituzioni in oggetto.

ROBERTO ASQUINI. Ne deriverà una distrazione del capitale dagli scopi originari!

LANFRANCO TURCI. Non è affatto vero. Il nuovo testo dell'articolo 2 riconosce in via prioritaria la salvaguardia della funzione esercitata dagli enti originari. Non è cosa da poco, se si tiene conto che in questi giorni stiamo esaminando un testo unico bancario che prevede, coerentemente con la seconda direttiva CEE, un regime di concorrenza in tutti gli affidamenti di funzioni pubbliche alle banche. In questo caso siamo d'accordo nel riconoscere un privilegio particolare in funzione di una eredità storica (mi chiedo inoltre cosa saprebbero fare questi istituti se gli togliessimo immediatamente le convenzioni relative alla gestione dei finanziamenti pubblici), ma vogliamo contemporaneamente mettere in moto una trasformazione di questi enti. Per tale ragione non si può prevedere che gli statuti delle società per azioni si limitino a fare riferimento all'odierno ambito di attività.

In tal modo si contemperano l'esigenza di tutelare le imprese artigiane, quella di evitare che gli istituti in oggetto si trovino da un momento all'altro senza sapere cosa fare ed incapaci di svolgere nuove funzioni e quella di una loro trasformazione. Ove tale trasformazione non vi fosse, peraltro, il Tesoro non riuscirebbe a vendere le azioni dei nuovi soggetti, in quanto il loro livello di redditività sarebbe inferiore a quello delle azioni di una normale banca. Se fossi un privato, prima di investire in azioni Artigiancassa, vorrei essere sicuro del suo livello di efficienza e della sua capacità di tagliare gli sprechi e le prebende partitiche.

Ecco perché la trasformazione va avviata, senza equivocare tra interessi degli artigiani e difesa di sinecure che non hanno più fondamento.

Chiedo infine di riferire all'articolo aggiuntivo 2.05 del relatore il nostro subemendamento 0.2.4.3 che permette alle società derivanti dalla trasformazione di accedere alla raccolta del risparmio. In una nota che accompagnava tale proposta emendativa era peraltro precisato che si voleva eliminare la destinazione degli utili dell'Artigiancassa al fondo centrale di garanzia, ponendo l'istituto alla pari del Mediocredito centrale già libero di tali obblighi.

Desidero sapere se si ritenga che la trasformazione in società per azioni garantisca di per sé l'accesso dei nuovi soggetti alla raccolta del risparmio. In caso di risposta negativa, insisto perché sia preso in considerazione il nostro subemendamento.

Ritiro l'articolo aggiuntivo 2.04.

PRESIDENTE. Mi associo alle considerazioni finali dell'onorevole Turci, rilevando che occorrerebbe eliminare anche alcuni vincoli che ancora permangono per il Mediocredito centrale.

PIERO BARUCCI, Ministro del tesoro. Circa la richiesta dell'onorevole Asquini di prevedere per le società per azioni derivanti dalle ristrutturazioni del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa l'esclusivo perseguimento delle finalità degli enti originari, devo dichiarare la contrarietà del Governo perché essa contraddice l'intento di trasformarli in società per azioni. Sarebbe altrimenti meglio lasciare gli enti nell'attuale situazione o porli in liquidazione.

Per quanto riguarda il prezzo delle azioni, la norma non esplicita l'ipotesi di valori differenziati, ma lascia intravedere chiaramente la linea del Governo: il valore delle quote azionarie assegnate ai destinatari del servizio potrà infatti essere calcolato in base all'entità del netto patrimoniale rettificato; mentre il valore delle quote alienate nella seconda fase dovrà essere commisurato assicurando « il miglior realizzo », rendendo necessarie opportune verifiche di mercato.

Ritengo che le associazioni artigiane, onorevole Turci, investiranno per divenire esse stesse i soggetti capaci di governare i meccanismi di sostegno economico al settore e non già per ottimizzare il rendimento delle azioni.

Faccio altresì presente di aver già proposto di considerare tra i soggetti destinatari nella prima fase l'Istituto centrale delle Casse rurali e artigiane, che non è una istituzione di parte né svolge attività bancaria in senso stretto, ma coordina le cooperative rurali e artigiane. Invito la Commissione a riflettere su tale possibilità, anche se il Governo non ne fa una questione di vita o di morte.

D'altra parte una eccessiva polverizzazione delle quote comporterebbe di fatto una mancanza di controllo e la presenza dell'istituto di categoria con una partecipazione di circa il 20 per cento del capitale azionario potrebbe rappresentare una garanzia per tutti, scongiurando il rischio che le associazioni artigiane non si facciano altrimenti avanti.

Sono invece contrario all'intervento delle istituzioni di base, perché questo comporterebbe l'immissione di tutti gli enti creditizi.

Circa la dizione « maggiormente rappresentative », sulla cui opportunità ha espresso dubbi l'onorevole Dalla Via, rilevo che essa è usuale negli atti amministrativi e legislativi dello Stato. In

questo caso, però, essa ha un significato particolare stante l'abrogazione della disposizione della legge antiriciclaggio riguardante anche i cofidi che suggerisce cautela nel permettere la partecipazione nelle nuove società per azioni di associazioni periferiche che presentano il pericolo di infiltrazioni delle criminalità organizzata. Poiché infatti la norma antiriciclaggio in oggetto aveva provocato una insurrezione delle associazioni artigiane, il ministro del tesoro ha ritenuto opportuno innalzare cospicuamente i limiti di applicazione della stessa. Il Parlamento ha successivamente deciso di abrogarla definitivamente, con il parere favorevole del tesoro, che non si oppone all'opportunità di non considerare l'attività dei cofidi tra quelle soggette alle misure antiriciclaggio.

Sono comunque d'accordo con l'onorevole Turci circa il fatto che bisognerà ringraziare e non respingere le associazioni disponibili ad acquisire quote azionarie.

LANFRANCO TURCI. Signor ministro, qual è la sua opinione circa l'abolizione dei vincoli relativi alla raccolta del risparmio?

PIERO BARUCCI, Ministro del tesoro. Si tratta di un problema di non facile soluzione.

ROBERTO ASQUINI. Qual è il suo parere per quanto riguarda l'aggiunta della parola « esclusivo » al comma 3 dell'emendamento 2.6 del relatore?

PIERO BARUCCI, Ministro del tesoro. Ho già risposto molto chiaramente a questo quesito.

ROBERTO ASQUINI. Potrebbe avvenire che le somme conferite alle società per azioni vengano avviate ad impieghi diversi dal sostegno alle imprese artigiane, finendo, ad esempio, tra i fondi gestiti dalla Banca nazionale del lavoro.

PIERO BARUCCI, Ministro del tesoro. Occorre chiarire alcuni equivoci: la raccolta può avvenire nei confronti del singolo risparmiatore (ma non vedo come ciò possa avvenire, anche per ragioni organizzative e di personale: pagamento della riserva obbligatoria, istituzione del libretto degli assegni, eccetera) oppure sul mercato monetario o finanziario, secondo precise procedure. Questo esclude la possibilità di operazioni improprie.

ROBERTO ASQUINI. I 4 mila 400 miliardi depositati presso la Tesoreria unica, che verranno acquisiti come capitale sociale, che fine faranno?

PIERO BARUCCI, Ministro del tesoro. Le norme recitano con chiarezza che essi sono devoluti al perseguimento delle finalità degli enti originari.

ROBERTO ASQUINI. Le norme non dicono che essi saranno destinati a tale impiego!

PIERO BARUCCI, Ministro del tesoro. Il capitale attuale delle istituzioni è intoccabile. Quello derivante dalle future attività non può essere invece vincolato unicamente al perseguimento delle finalità degli enti originari.

ROBERTO ASQUINI. Questo non è scritto nella norma!

FRANCO PIRO. Circa il « miglior realizzo » di cui al comma 4 dell'emendamento 2.6 del relatore, esso non deve essere esclusivamente ancorato ad un criterio monetario. Possono infatti determinarsi fenomeni di sinergia che richiedono una valutazione specifica. Giustamente quindi è stata proposta la formulazione: « a garantire il miglior realizzo per il servizio all'artigianato ».

CLAUDIO PIOLI. Rifacendomi a quanto detto dal collega Turci in ordine al problema della valutazione delle azioni in un momento successivo alla trasformazione del capitale da pubblico in privato, rilevo che bisogna tenere conto del valore di mercato delle stesse, che, stando alle considerazioni dell'onorevole Turci, potrebbe addirittura risultare negativo.

Il comportamento pregresso degli enti, criticabile dal punto di vista del libero mercato, induce a ipotizzare per il futuro risultati negativi di gestione, con conseguente esigenza di copertura delle perdite. In tal caso la valutazione delle azioni, unitariamente considerate o come pacchetto di maggioranza o di minoranza qualificata, non potrebbe che essere negativa o di entità risibile. Bisogna quindi evitare che la dizione « miglior realizzo » esponga il Parlamento a critiche sicure in sede di applicazione della legge.

Per quanto riguarda l'opportunità di perpetuare gli attuali criteri di gestione e di vincolare gli statuti delle società per azioni, essa è decisamente contraria al buon senso, perché saranno le assemblee delle società, in sede straordinaria, a definire vincoli e oggetti sociali. Di questo argomento non possiamo assolutamente preoccuparci, perché, se lo facessimo, invece di privatizzare, avvieremmo un processo inverso, che sarebbe in contrasto con le norme costituzionali del nostro paese, che vuole essere uno Stato di diritto.

Il problema del miglior realizzo non deve essere considerato sotto il profilo privatistico, ma dal punto di vista dell'interesse dello Stato, in presenza di una trasformazione di quote ideali di partecipazione, minoritarie, maggioritarie o totali, facenti parte del patrimonio pubblico, in pacchetti azionari destinati a privati o istituzioni che ne disporranno in futuro come una qualsiasi impresa privata, in relazione alle sinergie che si determineranno, alla loro redditività e ad accordi con altri gruppi.

In questo quadro dobbiamo tener conto degli interessi dello Stato mentre svolgiamo il nostro compito di legislatori: non dobbiamo quindi guardare esclusivamente al lato finanziario dell'operazione, ma anche al conseguimento del miglior realizzo a salvaguardia del fabbisogno economico dello Stato.

Lo Stato ha ricevuto in passato non poche critiche, basti considerare la relazione della Corte dei conti del 1992, che ha denunciato la mancanza di ben 65 mila miliardi. È una conferma delle irregolarità che mi spinsero lo scorso anno a denunciare il Presidente del consiglio e i ministri economici per falso in bilancio in relazione alla mancata iscrizione in bilancio dei crediti d'imposta.

Siamo quindi costretti a perseguire il miglior realizzo e pertanto, come hanno rilevato i colleghi Turci e Piro, dobbiamo cercare qualcosa che renda appetibili queste azioni per i potenziali acquirenti. Bene o male lo Stato dovrà giocare al rialzo, perché la situazione è drammatica e il documento di programmazione economica triennale non lascia intravedere una fase di risanamento del pubblico bilancio. Questa situazione esclude che si possa dar luogo ad una svendita delle azioni considerate.

Nel previsto processo di privatizzazione lo Stato dovrà fare il possibile e l'impossibile per perseguire due obiettivi: adottare un comportamento più elastico e ridurre le proprie prerogative economiche; evitare trasferimenti di ricchezza a terzi che abbiano interesse alla fase dell'alienazione delle quote azionarie.

ROBERTO PINZA. In generale desidero solo esprimere soddisfazione per l'emendamento 2.6 del relatore, condiviso dal Governo, la cui stesura è di livello enormemente superiore alle precedenti, mettendo insieme principi non facili da realizzarsi contestualmente, quali la privatizzazione e la diffusione del capitale e, nello stesso tempo, il rafforzamento dell'Artigiancassa e del suo ruolo di sostegno al settore dell'artigianato.

Più specificamente, ritengo che il collega Asquini abbia ragione per quanto riguarda la prima delle questioni che egli ha sollevato, mentre penso che abbia torto relativamente alla seconda. Mi sembra giusto che la destinazione del capitale attualmente in dotazione all'Artigiancassa e al Mediocredito centrale debba essere salvaguardata. A tal fine sarebbe utile

precisare al comma 2 che le disponibilità rimangono finalizzate all'esclusivo perseguimento degli scopi originari degli enti preesistenti.

In questo caso è giusto parlare di esclusivo perseguimento; diversamente, per il futuro, una volta individuati statutariamente gli scopi delle società per azioni, non si può andare oltre. Le società non possono vivere ingessate da limitazioni dell'oggetto sociale assolutamente ostative. In sintesi, sono favorevole ad una modifica del comma 2, mentre ritengo che il comma 3 non debba essere emendato.

Un ulteriore riflessione, estremamente realistica, credo si imponga sul fatto che il nostro intento è sostanzialmente quello di conservare le finalità dell'Artigiancassa di strumento al servizio dell'artigianato. Dobbiamo però sapere fin da adesso che non si sa quale apporto possa dare il mondo dell'artigianato, pur considerando la presenza al suo interno delle cooperative, dei cofidi e di quant'altro abbiamo creato con risultati positivi negli ultimi tempi. Potrebbe allora risultare necessario che il Tesoro resti per non so quanto tempo azionista di larghissima maggioranza dei soggetti scaturenti dalla trasformazione, mentre il settore dell'artigianato darà un contributo di significato finanziario limitato, che di per sé non sarebbe sufficiente a consentire il processo di privatizzazione.

Ebbene, se questa previsione è vera, come ha sostenuto il collega Piro, la seconda fase è quella nella quale si individueranno i veri padroni dell'Artigiancassa e credo quindi che vi sìa un rischio di veleno nella coda dell'emendamento 2.6, che non dipende dalla sua corretta stesura, ma dalla realtà oggettiva.

Mi chiedo pertanto se, pure evitando una norma di servizio ad una singola istituzione, non sia il caso di includere tra i soggetti della prima fase di cui al comma 4 istituzioni creditizie singole o istituti centralizzati operanti in modo rilevante nel settore dell'artigianato. In tal modo potremmo favorire nella prima

fase di acquisizione azionaria l'apporto di istituzioni creditizie in mancanza delle quali è praticamente impossibile che il mondo dell'artigianato riesca a garantire la copertura delle quote azionarie alienate.

Comprendo le ragioni che hanno spinto il ministro Barucci a ipotizzare la partecipazione nella prima fase delle cessioni dell'Istituto centrale delle casse rurali ed artigiane, ma ritengo che occorra adottare criteri di carattere generale.

ANDRIANO BIASUTTI. Mi chiedo come potrà combinarsi in futuro la partecipazione delle regioni aventi competenza primaria in materia al finanziamento delle società derivanti dalla trasformazione dell'Artigiancassa, stante il vincolo territoriale cui sono assoggettate sotto il profilo della spesa. Ciò in ragione del fatto che fino ad ora le regioni hanno contribuito ad accrescere le possibilità di intervento dell'istituto.

MAURIZIO SACCONI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Le regioni interverranno attraverso convenzioni in piena autonomia di scelta.

FRANCO PIRO. Esistono le finanziarie regionali per assolvere a tali finalità.

LANFRANCO TURCI. Mi chiedo come sia possibile vincolare l'attuale capitale sociale degli enti alle stesse finalità oggi perseguite non appena esso diverrà capitale di una società per azioni.

ROBERTO PINZA. Il vincolo riguarderà gli organi della società, il cui statuto detterà i limiti d'impiego di quella parte del capitale.

ROBERTO ASQUINI. Ritengo che il collega Pinza abbia centrato il problema nel suo precedente intervento. Credo però che i vincoli relativi alla finalizzazione delle disponibilità vadano previsti al comma 3 piuttosto che al comma 2. In tal senso ho presentato due subemendamenti al comma 3.

PRESIDENTE. Il comma 2 del mio emendamento si riferisce al trasferimento del capitale attualmente depositato presso la Tesoreria unica. Correttamente quindi la modifica di cui si tratta dovrebbe essere inserita al comma 3; ritengo tuttavia che il testo dell'emendamento contenga già le garanzie relative alla finalizzazione dei fondi.

MAURIZIO SACCONI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Bisogna evitare di idolatrare eccessivamente la norma, esasperando la ricerca di un testo che garantisca il perseguimento delle finalità degli enti originari.

ROBERTO ASQUINI. Non si tratta di aspetti formali!

MAURIZIO SACCONI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Qualora gli statuti rispondano ai termini qui descritti, non comprendo quale altra finalità operativa potrebbero avere le società.

Dal dibattito in corso sembra inoltre che il problema sia quello di difendere un istituto meritevole del massimo apprezzamento, mentre esso presenta, soprattutto al centro-nord, notevoli inefficienze operative e una inadeguata risposta alla domanda proveniente dal settore.

Ritengo altresì che si debba lasciar cadere l'ipotesi dì una prima fase della privatizzazione aperta agli istituti bancari, perché ciò potrebbe generare un fenomeno già conosciuto in altri settori, per il quale, quando una società è posseduta da molti, non è amata da nessuno e viene posseduta solo perché non disturba o per evitare la sua concorrenza.

Occorre, ad esempio, che gli organismi regionali del Mediocredito escano dall'attuale situazione, in cui hanno tanti padri, per divenire soggetti di un rapporto verticale con uno specifico gruppo bancario.

Quando la proposta di ulteriore collocazione delle quote azionarie o quella di un aumento di capitale verranno sottoposte alle competenti Commissioni parlamentari, bisognerà guardare non soltanto

al miglior realizzo in termini di prezzo, ma anche ad un prezzo rapportabile al segmento di mercato cui la società interessata dovrà continuare a prestare servizi.

PRESIDENTE. Avverto che all'emendamento 2.6 del relatore sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 2. 6, al comma 3, aggiungere in fine le parole nonché il mantenimento dei fondi e del capitale derivanti dall'ente originario, agli scopi di cui agli enti originari.

0. 2. 6. 1.

Asquini.

All'emendamento 2. 6, al comma 3, aggiungere in fine le parole nonché l'utilizzo dei fondi e del capitale derivanti dalla trasformazione degli enti originari o comunque a esclusivo vantaggio e delle aziende artigiane.

0. 2. 6, 2.

Asquini.

All'emendamento 2. 6, al comma 3, aggiungere in fine le parole nonché l'utilizzo del capitale iniziale esclusivamente per le finalità di cui agli enti originari.

0. 2. 6. 3.

Asquini.

All'emendamento 2. 6, al comma 3, aggiungere in fine le parole operando esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese.

0, 2, 6, 4,

Turci.

MAURIZIO SACCONI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.6 del relatore, sul subemendamento Turci 0.2.6.4,

sull'articolo aggiuntivo 2.05 del relatore, nonché sul subemendamento Turci 0.2.4.3.

Mi dichiaro contrario ai subemendamenti presentati dall'onorevole Asquini, perché essi pregiudicano il perseguimento dei fini del disegno di legge.

Invito i presentatori a ritirare tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

ROBERTO ASQUINI. Qui si cambiano le carte in tavola!

PRESIDENTE. In qualità di relatore, raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 2.6 e dell'articolo aggiuntivo 2.05 Esprimo parere favorevole sui subemendamenti Turci 0.2.6.4 e 0.2.4.3. Invito i presentatori a ritirare i rimanenti emendamenti e subemendamenti, preannunciando altrimenti parere contrario.

ROBERTO ASQUINI. Gli emendamenti da me presentati al comma 3 dell'emendamento 2.6 mirano esclusivamente all'ottenimento della miglior formulazione possibile del testo. Essi non sono ispirati ad una posizione di bandiera, ma alla posizione che la lega nord ha sempre sostenuto durante l'intero iter del provvedimento.

Mi auguro che i colleghi valutino il contenuto di tali subemendamenti, pronto a recepire anche ulteriori proposte emendative che vadano nel senso da essi perseguito.

LANFRANCO TURCI. Ricordo al collega Asquini che il mio subemendamento 0.2.6.4 prevede che le società per azioni derivate dalla ristrutturazione degli enti originari operino esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese.

ROBERTO ASQUINI. Il testo del suo subemendamento si addice più ad un ordine del giorno che ad una disposizione legislativa. Domani i fondi potrebbero

essere attribuiti a questa o a quella banca con la scusa che essa ha interesse al settore artigiano.

ROBERTO PINZA. Sono del parere che si debba arrivare ad una conclusione dell'iter di questo provvedimento. Credo che la modifica proposta dal collega Turci sia sufficiente a garantire l'esistenza dei vincoli che tutti abbiamo dichiarato di volere. Sono quindi favorevole all'accoglimento del suo subemendamento 0.2.6.4.

PIERGIORGIO BERGONZI. Presidente, voglio avanzare un'obiezione di metodo circa il lavoro svolto questa mattina. Dopo un lungo iter del provvedimento, siamo ora di fronte ad una proposta che dovremmo giudicare in pochi minuti e che incide su alcune questioni fondamentali.

Non sono affatto sicuro che l'emendamento 2.6 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2, garantisca l'utilizzo dei fondi di dotazione per le finalità degli enti originari nonché il reimpiego degli utili per la realizzazione di quegli stessi fini. Ritengo che la Commissione non possa pronunciarsi se questi aspetti non risultano assolutamente chiari. Chiedo pertanto formalmente un rinvio del seguito della discussione alla prossima settimana, con l'impegno a concluderla prima della sospensione dei lavori parlamentari.

ROBERTO ASQUINI. Sono d'accordo con il collega Bergonzi circa l'opportunità di un rinvio e faccio presente che in svariate occasioni la Commissione ha aderito ad analoghe proposte del Governo nel corso della discussione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bergonzi di rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana con l'impegno di concluderla prima della sospensione dei lavori parlamentari.

(È respinta).

Passiamo ai voti.

ROBERTO ASQUINI. Chiedo, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del regolamento, la votazione per appello nominale sul mio subemendamento 0.2.6.1.

PIERGIORGIO BERGONZI. Presidente, è una vergogna: avete rinviato per mesi l'esame del provvedimento ed ora avete respinto la mia proposta di rinviarne il seguito della discussione di pochi giorni!

PRESIDENTE. A chi rivolge tale critica, onorevole Bergonzi?

PIERGIORGIO BERGONZI. Non ce l'ho con lei, presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Asquini 0.2.6.1.

MAURIZIO SACCONI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario a tale subemendamento, pur non avendo ragione di dubitare che la proposta sia sorretta da buona fede.

Il problema è quello di garantire la finalità del miglior servizio all'artigianato e non soltanto la prosecuzione di tale servizio, che nell'area del centro-nord è oggi largamente carente. Tale scopo è perseguibile soltanto attraverso società che siano capitalizzate il più possibile e poste in condizione di operare.

La sua proposta onorevole Asquini avrebbe l'unico effetto di impedire che i fondi di dotazione siano considerati ai fini della costituzione del capitale sociale. Vi è il rischio che le costituende società risultino completamente imbrigliate dal punto di vista operativo, con grave pregiudizio per il perseguimento degli scopi voluti.

ROBERTO ASQUINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Asquini lei ha già illustrato i suoi subemendamenti.

Le do la parola pregandola di restare entro i limiti temporali previsti dal regolamento.

ROBERTO ASQUINI. Non condivido le argomentazioni del sottosegretario Sacconi. La nuova stesura dell'articolo 2 giunge a sorpresa ed ha lo scopo di impedire un approfondimento delle scelte che ora si intendono compiere, dopo mesi di rinvii richiesti dal Governo.

Le forze di opposizione non governative stanno esercitando la propria funzione e lavorano al fine di migliorare il testo del provvedimento. Esse hanno piene facoltà di esporre le ragioni per cui intendono che esso non debba essere approvato nell'attuale stesura. Utilizzerò quindi tutto il tempo a mia disposizione per convincere la Commissione che si vota al solo fine di distrarre i fondi attualmente utilizzati per il sostegno all'artigianato, trasferendoli ad enti statali o parastatali.

FRANCO PIRO. Questo non è vero! Non può dire cose non vere!

ANDRIANO BIASUTTI. Il pericolo lamentato dal collega Asquini era reale con la precedente stesura dell'articolo 2. Risulta ora superato dalla nuova formulazione proposta dal relatore.

ROBERTO ASQUINI. Il mio subemendamento tende a far sì che i fondi vengano destinati alle medesime finalità degli enti originari.

La lega nord ha chiesto che si voti per appello nominale per responsabilizzare personalmente i commissari in relazione alla decisione che si accingono ad assumere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

ROBERTO ASQUINI. Preannuncio che non parteciperò al voto.

PRESIDENTE. Onorevole Asquini, in tal caso decade la sua richiesta di votazione qualificata.

Pongo in votazione il subemendamento Asquini 0.2.6.1, non accettato dal relatore nè dal Governo.

(È respinto).

ROBERTO ASQUINI. Chiedo, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del regolamento, la votazione per appello nominale sui rimanenti subemendamenti, emendamenti ed articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Asquini.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul subemendamento Asquini 0.2.6.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Hanno votato sì	3
Hanno votato no 2	:3

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Asquini, Flego e Frontini.

Hanno votato no:

Biafora, Biasutti, Carli, Castellotti, Dalla Via, Degennaro, Di Pietro, Ferrari Wilmo, Lettieri, Manfredi, Oliverio, Pinza, Pioli, Piro, Rosini, Sacconi, Sartori Lanciotti, Serra Gianna, Sitra, Tarabini, Torchio, Turci e Zarro.

Si sono astenuti:

Bergonzi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Asquini 0.2.6.3.

ROBERTO ASQUINI. Anche quest'ultimo subemendamento, pur prevedendo una formulazione meno rigida, mira ad evitare che l'utilizzo del capitale iniziale avvenga per finalità diverse da quelle proprie degli enti originari.

Mi chiedo perché mai alcune forze politiche non vogliono una forma di controllo sull'uso del capitale proveniente dalla trasformazione, nonostante abbiano in passato ipotizzato che si volessero portar soldi alla Banca nazionale del lavoro e che avrebbero raccolto firme per evitarlo. Mi chiedo perché queste stesse forze si dichiarino oggi contrarie ad una proposta emendativa che mira a bloccare il capitale dei vecchi enti, finalizzandone l'utilizzo alle sole imprese artigiane.

Ribadisco che il mio subemendamento, per il quale confermo la richiesta di votazione nominale, non vincola l'andamento delle costituende società per azioni, ma esclusivamente l'impiego del denaro proveniente dalla trasformazione degli enti originari.

LANFRANCO TURCI. Intervengo perché restino a verbale alcune considerazioni sul discorso capzioso del rappresentante del gruppo della lega nord.

Faccio notare che il subemendamento si riferisce non solo all'Artigiancassa ma anche al Mediocredito, il che dimostra la confusione in cui incorre il collega Asquini.

Il mio subemendamento è invece relativo non soltanto al capitale iniziale ma anche alle successive acquisizioni di capitale.

PIERGIORGIO BERGONZI. Non parteciperò alle votazioni, prendendo atto che una maggioranza non soltanto governativa ha impedito alla minoranza di avere il tempo sufficiente ad approfondire una questione di questa portata. L'accoglimento della mia proposta di rinvio del seguito della discussione avrebbe ritardato solo di alcuni giorni le deliberazioni finali della Commissione. Mi spiace che essa sia stata rifiutata da una maggioranza non limitata ai soli gruppi che sostengono il Governo. Non vorrei che la fretta dimostrata nascondesse anche giochi di altro tipo. Per queste ragioni confermo che non parteciperò alle votazioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul subemendamento Asquini 0.2.6.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

(La Commissione respinge).

Hanno votato sì:

Asquini, Flego e Frontini.

Hanno votato no:

Biafora, Biasutti, Carli, Castellotti, Dalla Via, Degennaro, Di Pietro, Ferrari Wilmo, Lettieri, Manfredi, Oliverio, Pinza, Pioli, Piro, Rosini, Sacconi, Sartori Lanciotti, Serra Gianna, Sitra, Tarabini, Torchio, Turci e Zarro.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Turci 0.2.6.4.

ROBERTO ASQUINI. Il subemendamento del collega Turci ha finalità nobili... ma lascia spazio alle più diverse interpretazioni. Esso infatti non esclude che le società per azioni possano operare anche a vantaggio di soggetti diversi dalle imprese artigiane e dalla piccola e media impresa.

ANDRIANO BIASUTTI. Quali sarebbero questi altri soggetti?

ROBERTO ASQUINI. Le solite banche. Purché vi sia il vantaggio per le imprese artigiane e per la piccola e media impresa non si esclude infatti l'intervento di soggetti terzi. Potrebbe, ad esempio, essere vantaggioso dare cinque all'impresa artigiana e dieci ad un altro soggetto. La norma proposta dal subemendamento Turci non consente alcuna capacità di controllo. Non si potrà impedire che mille miliardi vadano a finire a qualche banca per far fronte a proprie difficoltà di gestione per il solo fatto che lo 0,2 per cento della somma sia destinata all'artigianato.

Il gruppo della lega nord, tuttavia, non voterà contro il subemendamento Turci 0.2.6.4 che pure ha un qualche significato positivo, anche se le disposizioni in esso contenute si basano su motivazioni di bandiera tendenti a dimostrare una posizione favorevole alle piccole imprese ed alle imprese artigiane. Voglio però che resti agli atti che si tratta soltanto di parole!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul subemendamento Turci 0.2.6.4. accettato dal relatore e dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Asquini, Biafora, Biasutti, Campatelli, Carli, Castellotti, Dalla Via, Degennaro, Di Pietro, Ferrari Wilmo, Flego, Frontini, Lettieri, Manfredi, Oliverio, Pinza, Pioli, Piro, Rosini, Sacconi, Sartori Lanciotti, Serra Gianna, Sitra, Tarabini, Torchio, Turci e Zarro.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Asquini, insiste per la votazione nominale sui successivi emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi?

ROBERTO ASQUINI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.6 del relatore, accettato dal Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Avverto che i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.6 del relatore.

Ricordo che l'onorevole Turci ha chiesto che il subemendamento 0.2.4.3, accettato dal relatore e dal Governo sia riferito all'articolo aggiuntivo 2.05 del relatore. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2.05 del relatore, accettato dal Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

ROBERTO ASQUINI. Il gruppo della lega nord, pur ritenendo che la trasformazione in società per azioni dell'Artigiancassa e del Mediocredito centrale sia un passo necessario, abbandonerà l'aula poiché ritiene che il testo approvato non fornisca adeguate garanzie sull'utilizzo dei fondi a favore delle imprese artigiane e delle piccole imprese.

LANFRANCO TURCI. Il gruppo del PDS voterà a favore del provvedimento, sottolineando come esso metta finalmente in moto il processo di trasformazione di due istituti di cui è urgente adeguare la gestione a criteri di maggiore efficienza, pur salvaguardandone le tradizionali finalità operative.

ROBERTO PINZA. Il gruppo democristiano esprime soddisfazione per il testo approvato e preannuncia il proprio voto favorevole al provvedimento nel suo complesso.

PIERGIORGIO BERGONZI. Non parteciperò al voto finale sul disegno di legge per sottolineare come l'esame dello stesso si sia concluso sotto il profilo del metodo con un colpo di mano di una maggioranza dei componenti la Commissione che non corrisponde esclusivamente a quella governativa. Mi auguro che l'approvazione del provvedimento non si riveli un colpo di mano anche dal punto di vista dei contenuti.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale del provvedimento, chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi » (1554):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Hanno votato si 2	24 .

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Biafora, Biasutti, Campatelli, Carli, Castellotti, Dalla Via, Degennaro, Di Pietro, Ferrari Wilmo, Lettieri, Manfredi, Oliverio, Pinza, Pioli, Piro, Rosini, Sacconi, Sartori Lanciotti, Serra Gianna, Sitra, Tarabini, Torchio, Turci e Zarro.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 3 agosto 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO